



G.A.L. BORBA
Società Consortile a Responsabilità limitata (S.C.A.R.L.)
Via Roma n. 9 – 15010 Ponzzone (AL)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale “Le vie del bene-essere”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Misura 323 3c
Investimenti materiali per il recupero degli elementi architettonici tradizionali
e delle iconografie della religiosità

ALLEGATI:

Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l’invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A1 Descrizione del progetto;

Allegato A2 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario;

Allegato A3 Dichiarazione di impegno a partecipare ad eventuali incontri informativi e/o corsi di formazione/aggiornamento;

Allegato B Dichiarazione di conclusione dell’intervento e richiesta di collaudo.

Allegato C Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

I PARTE - INDICAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Borba, Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader, concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi descritti al successivo articolo 4.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Borba, Società Consortile a responsabilità limitata e titolato "Le vie del bene-essere", il cui tema strategico unificante è quello di aumentare la qualità della vita nelle colline a prevalente vocazione rurale attraverso una diversificazione dell'economia rurale volta ad aumentare l'attrattività del territorio, sia nei confronti della popolazione potenzialmente residente, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, sia nei confronti della naturale vocazione turistica estendendone la stagionalità.
2. Il Piano di Sviluppo del G.A.L. Borba si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento:
 - a) Linea di intervento 1: Turismo;
 - b) Linea di intervento 2: Economia rurale;
 - c) Linea di intervento 3: Patrimonio rurale.
3. Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR, alla quale si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento stessa.
4. Nello specifico del bando in oggetto esso si inserisce nella linea di intervento 3 "Patrimonio rurale" con interventi volti alla rivitalizzazione e al recupero complessivo del patrimonio storico-architettonico "minore" con sguardo al passato storico di questo territorio luogo di transito per i pellegrini che, provenendo dal Nord Europa si recavano a Roma (via Francigena) o a Santiago de Compostela (Cammino di Santiago).
Nell'ambito degli interventi di recupero saranno oggetto di interesse i nuclei storici e l'insieme di tipologie edilizie illustrate nel manuale. Saranno anche oggetto di attenzione gli edifici caratterizzati dalla presenza del portico (piccole chiese di proprietà pubblica, centri storici di paesi e borgate) e l'insieme di facciate intonacate che conservano ancora lacerti di pitture murali legate alla religiosità popolare (edifici civili e religiosi di proprietà pubblica).

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea d'intervento 3 del G.A.L. Borba mediante l'apertura della presentazione di domande per la "Valorizzazione del patrimonio culturale" ai sensi della misura 323.3.c "Interventi materiali per il recupero degli elementi architettonici tradizionali e delle iconografie della religiosità"
2. Secondo quanto previsto da PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del G.A.L. nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE	<p>Gli obiettivi possono così essere riassunti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) individuare gli elementi caratteristici del patrimonio architettonico locale, valorizzandoli all'interno delle proposte tematiche di fruizione definite nell'ambito della linea di intervento 1. Specifico riguardo andrà rivolto alle tipologie costruttive indicate e documentate nel manuale (edifici in muratura, intonaci, coperture, aperture, infissi, strutture in aggetto e scale, volte e solai); b) legare le azioni di recupero del patrimonio culturale locale al rispetto di precisi canoni
----------------------------------	---

	<p>architetonici, con riguardo alle tecniche costruttive e ai materiali tradizionali;</p> <p>c) migliorare la qualità complessiva del patrimonio, nelle sue componenti antropiche e naturali;</p> <p>d) incrementare la capacità di accoglienza del territorio, esaltandone gli elementi più autentici e caratteristici.</p>
--	--

3. In relazione a ciascuno degli obiettivi definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa, l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori in funzione strumentale agli obiettivi sopra indicati. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare. Saranno privilegiati gli interventi volti al recupero complessivo di un edificio o di un'area.
4. Come previsto dal PSR quali strumenti di indirizzo tesi a valorizzare il recupero architettonico nel rispetto della tradizione e del paesaggio locali, il GAL ha elaborato delle linee guida metodologiche "L'edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero" che devono essere recepite dai comuni, essere acquisite nell'ambito della loro strumentazione urbanistica ed essere applicate per il recupero dei beni, non solo quelli finanziati da LEADER.
5. La suddetta guida è stata portata a conoscenza delle Amministrazioni Comunali attraverso la consegna gratuita della versione digitale su cd; inoltre una copia cartacea è disponibile in consultazione presso la sede del GAL per chiunque ne avesse interesse ed è facilmente scaricabile dal sito del GAL all'indirizzo: <http://www.galborba.it>.

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. Borba e segnatamente nei seguenti Comuni:

1	Acqui Terme (*)
2	Alice Bel Colle
3	Belforte Monferrato
4	Bistagno
5	Bosio
6	Carrosio
7	Cartosio
8	Casaleggio Boiro
9	Cassinelle
10	Castelletto d'Erro
11	Cavatore
12	Cremolino

13	Denice
14	Fraconalfo
15	Grognaudo
16	Lerma
17	Malvicino
18	Melazzo
19	Merana
20	Molare
21	Montaldeo
22	Montechiaro d'Acqui
23	Morbello
24	Mornese
25	Morsasco
26	Ovada (*)

27	Pareto
28	Parodi Ligure
29	Ponti
30	Ponzone
31	Prasco
32	Ricaldone
33	Spigno Monferrato
34	Strevi
35	Tagliolo
36	Terzo
37	Trisobbio
38	Visone
39	Voltaggio

(*) Per quanto riguarda il Comune di Acqui Terme sono ammissibili i progetti di investimento realizzati nelle seguenti aree:

riferimento foglio catastale 35 parte

- **Borgo Lavandara:** Fogli di Mappa n° 1-2-3-4-6-7-8-11-14-16-17-18-19-19 ESP A-20-21 e 25
- **Via Ivaldi:** Fogli di Mappa n° 3-6-7-8-10-11-12-14-16-20-22-30-32-34-40 e 42
- **Strada sotto Rocca:** Fogli di Mappa n° 1-1ESP A-2-3-4-5-6 e 7
- **Stradale Visone:** Fogli di Mappa n° 2-3-4-7-9-12-14-15-16-17-18-19-21-23-24-25-26-27-27 ESP A-29-30-31-32-33-34-37-38-40-41-42-43-44-47-48-50-51-53-55-56-57-59-62-64-70-71-72-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-95 e 97
- **Borgo Bagnoli:** Fogli di Mappa n° 1-2-3-4-5-5ESP A-7-9-10-12-12 ESP A-14 e 17
- **Borgo Roncaggio:** Fogli di Mappa n° 3-6-8-9-10-15-16-21-23 e 25
- **Viale Einaudi:** Fogli di Mappa n° 1-7-8-9-11-15-18-19-23-24-25-29-31-35 e 39
- **Reg. Lacia:** Fogli di Mappa n° 1-2-3-3ESP A-4-5-6-7-7 ESP A-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-27-29 e 40
- **Borgo inferiore Lussito:** Fogli di Mappa n° 1-2-3-4-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-20-22-24-26-27-28-29-30-31-31 ESP A-32-34-38 e 40

- Borgo superiore Lussito: Fogli di Mappa n° 1-2-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-15 ESP A-15 ESP C-16-17-18-18 ESP A-19-20-21-22-25-26-27-28-29-29 ESP A-30-32- e 34
- Passata Monte Stregone: Fogli di Mappa n° 1-2-9-10-14-15-17-23-24-25-26-28-29-30-31-31 ESP B-32-33-34-37-55-57 e 61
- Passata dei Colli: Fogli di Mappa n° 2-3-6-8-8 ESP A-10-13 de 17
- Passata Fonte Fredda: Fogli di Mappa n° 5-9-11-24-30-36-42-44 e 46

(*) Per quanto riguarda il Comune di Ovada sono ammissibili i progetti di investimento realizzati nelle seguenti aree:

riferimento fogli catastali 13-14-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32

- Frazione Costa
- Frazione Gnocchetto
- Strada Faiello
- Strada Granozza
- Strada Costiera
- Strada Requaglia (dal n.63 a fine strada)
- Strada Santa Lucia
- Strada Requagliolo
- Strada Termo
- Strada Pian del Merlo
- Strada Ciutti
- Strada Voltri (dal n.63 a fine strada)

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando i seguenti soggetti:

Comuni o altri enti pubblici localizzati sul territorio del GAL.

Sono esclusi i soggetti in corso di costituzione, le associazioni e i privati cittadini.

Nel caso di beni ecclesiastici, di proprietà privata, è possibile beneficiare del contributo soltanto in caso di stipulazione tra Ente pubblico e privato di un contratto di comodato d'uso di durata trentennale che giustifichi un utilizzo per pubblici scopi (es. edificio religioso di proprietà privata dato in gestione all'ente pubblico che richiede il contributo per restaurarlo e renderlo pubblicamente fruibile).

2. Costituiscono requisiti di ammissibilità per accedere ai contributi previsti dal presente Bando le seguenti condizioni:

2.1 - avere una funzione pubblica;

2.2 - il recepimento nella strumentazione urbanistica comunale o nel Regolamento edilizio del Comune del Manuale architettonico "L'edilizia rurale del GAL Borba linee guide per il recupero".

Articolo 6 - Tipologie di intervento ammissibili

1. Per beneficiare dei contributi previsti, gli interventi oggetto di recupero dovranno:

- a) riguardare il recupero complessivo, la conservazione, la manutenzione, il restauro di manufatti esistenti e loro pertinenze appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del territorio del G.A.L. Borba;
- b) prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento;

2. essere coerenti con le Linee Guida contenute nel manuale architettonico "L'edilizia rurale del GAL Borba linee guide per il recupero".

- a) consentire una fruibilità immediata (al momento del collaudo) del bene recuperato secondo le funzioni di cui all'art.6 comma 1 lett. b).

3. Gli interventi potranno riguardare:

- a) il recupero architettonico del bene: in questo caso il Comune presso cui ha sede il bene oggetto di intervento dovrà aver recepito nella strumentazione urbanistica almeno le Guide per il recupero architettonico di cui all'art.3 comma 4 lett. a) e b).

4. Non sono ammessi a contributo:

- interventi di demolizione e ricostruzione anche se rientranti nella categoria ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo;
- emergenze architettoniche non appartenenti al patrimonio diffuso a carattere tradizionale locale;
- gli impianti tecnologici e tutti gli interventi riconducibili ad adeguamento o realizzazione ex-novo degli impianti tecnologici.

5. Sono considerate "pertinenze" i manufatti edilizi e i fabbricati secondari (ciabot, fienili, muretti, pozzi, forni, ecc.) a servizio dell'attività economica, con esclusione delle aree a parcheggio scoperte.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) investimenti materiali per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, purché in linea con le indicazioni delle Guide contenute nel citato manuale.
- a) spese generali e tecniche relative alla progettazione degli interventi, alle necessarie attività preliminari, costi di sicurezza, il tutto per un importo massimo pari al 12% dell'importo dei lavori di cui alla lettera a).

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi citati.

2. In particolare, è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- costi di personale interno dei beneficiari;
- I.V.A..

Articolo 9 - Intensità di aiuto pubblico: agevolazioni previste

Con riferimento ad ogni domanda è fissato un contributo massimo pari al 90% delle spese ammissibili con i seguenti limiti:

- spesa minima ammissibile è pari ad € 5.000,00;
- spesa massima ammissibile è pari ad € 15.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 75% del costo totale ammesso a contributo.

Si ricorda che il manuale potrà essere recepito dai comuni anche durante il periodo di apertura del bando.

Articolo 10 - Limiti di agevolazioni

Per gli investimenti ammessi a finanziamento non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il G.A.L. Borba per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 323.3.c, risultano pari a **Euro 270.000,00** attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali .
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno eventualmente essere finanziati con ulteriori risorse successivamente assegnate al GAL.

Articolo 12 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla Misura 323.3.c nell'ambito del presente Bando saranno inserite in una graduatoria unica. Andrà anzitutto verificata la rispondenza dei beneficiari ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.5 punto 2) e dei progetti alle tipologie di intervento ammissibili di cui al precedente art.6.
2. Accertata la rispondenza ai requisiti di ammissibilità, la valutazione di merito delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria, viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai proponenti nel modulo di domanda e dell'esame della documentazione prodotta, in particolare degli elaborati progettuali degli interventi, mediante l'assegnazione di un punteggio di merito sulla base dei seguenti criteri di priorità:

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
a. Qualità complessiva dell'intervento (minimo 0 punti, massimo 40 punti; si possono sommare i punteggi di tutti i criteri)	L'intervento è coerente con la Guida, è particolarmente significativo e valorizza al massimo le caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale per:	
	1) presenza di tipologie edilizie chiaramente individuabili nella Guida architettonica e grado di rappresentatività rispetto all'architettura tipica locale	Min 0 Max 5
	2) presenza di elementi costruttivi chiaramente individuabili nella Guida architettonica e grado di rappresentatività rispetto all'architettura tipica locale	Min 0 Max 5
	3) grado di coerenza del progetto con le indicazioni della Guida rispetto all'utilizzo delle tecniche di intervento in essa suggerite: - 0 punti: il progetto non recepisce i contenuti della Guida; - 3 punti: il progetto recepisce i contenuti della Guida ma non prevede il ricorso a nessuna delle tecniche di intervento in essa suggerite; - 5 punti: il progetto recepisce i contenuti della Guida e prevede l'uso di almeno una delle tecniche di intervento in essa suggerite; - 10 punti il progetto recepisce i contenuti della Guida e prevede l'uso di più di una delle tecniche di intervento in essa suggerite.	Min 0 Max 10
	4) grado di coerenza del progetto con le indicazioni della Guida rispetto all'utilizzo dei materiali tipici dell'area di intervento: - 0 punti: il progetto non recepisce i contenuti della Guida; - 3 punti: il progetto recepisce i contenuti della Guida ma non prevede l'utilizzo dei materiali tipici dell'area di intervento; - 5 punti: il progetto recepisce i contenuti della Guida e prevede l'utilizzo in fase di recupero di almeno uno dei materiali suggeriti nella guida; - 10 punti il progetto recepisce i contenuti della Guida e prevede l'utilizzo in fase di recupero di più di uno dei materiali suggeriti nella guida.	Min 0 Max 10
	5) chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali	Min 0 Max 10
b. Caratteristiche dell'edificio (massimo 10 punti)	1) L'edificio è attualmente in stato di abbandono	10
	2) L'edificio è attualmente utilizzato (anche solo in parte) ma presenta obsolescenza e degrado	5

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
	3) L'edificio è attualmente utilizzato ma presenta alcuni elementi estranei alla tradizione costruttiva locale	3
c. Natura dell'intervento (massimo 10 punti)	1) L'intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione sia degli esterni che degli interni all'edificio principale e delle eventuali pertinenze	10
	2) L'intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione solo degli esterni dell'edificio principale e delle eventuali pertinenze	5
	3) L'intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione di porzioni dell'edificio principale	3
d. Contesto ambientale paesaggistico di riferimento (massimo 15 punti; si può sommare il punteggio del criterio 3 con in alternativa quello del criterio 1 o 2)	1) L'edificio oggetto d'intervento fa parte di un aggregato di edifici (borgata) che rappresentano l'architettura locale o è inserito in un contesto ambientale naturale/paesaggistico di particolare pregio e/o debolmente antropizzato - da 0 a 3 punti se l'edificio oggetto di intervento da fa parte di una borgata rappresentativa dell'architettura locale; - da 4 a 7 punti se l'edificio oggetto di intervento da fa parte di una borgata rappresentativa dell'architettura locale e di un contesto ambientale, naturale/paesaggistico di pregio; - fino a 10 punti se l'edificio oggetto di intervento da fa parte di una borgata rappresentativa dell'architettura locale e di un contesto ambientale, naturale/paesaggistico di pregio debolmente antropizzato.	10
	2) L'edificio è posto in una zona di particolare pregio ambientale (es. zona parco, riserva naturale..)	5
	3) L'edificio oggetto di intervento è inserito in un contesto ambientale fortemente antropizzato o si trova in adiacenza o in un aggregato di edifici compromessi o di nuova edilizia di bassa qualità	0
e. Valorizzazione di itinerari turistici (massimo 15 punti; si può sommare il punteggio del criterio 1 con in alternativa quello del criterio 2 o del criterio 3)	1) L'intervento riguarda edifici pubblici di grande attrattiva a livello artistico, architettonico e religioso che possiedono una collocazione strategica a livello territoriale in quanto punto di partenza ed arrivo in un itinerario turistico strutturato (es. Vie del bene-essere, Via del "sacro" ecc ...)	10
	2) L'intervento riguarda edifici pubblici esemplificativi a livello artistico, architettonico e religioso che possono essere assunti come nodi di collegamento in un itinerario turistico strutturato (es. Vie del bene-essere, Via del "sacro" ecc ...).	5
	3) L'intervento non riguarda nessuno dei casi sopra descritti	0
f. Visibilità dell'edificio (massimo 5 punti; si può sommare il punteggio del criterio 1) con quello del criterio 2)	1) L'edificio oggetto di intervento è chiaramente e totalmente visibile da strade provinciali	3
	2) L'edificio oggetto di intervento è chiaramente e totalmente visibile da strade comunali	2
g. Localizzazione dell'edificio (massimo 5 punti)	1) L'edificio oggetto d'intervento è localizzato in Comuni classificati svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 1698/2005 Oppure	5
	2) L'edificio oggetto di intervento è localizzato a quota superiore a 700 metri s.l.m.	
	3) L'edificio oggetto di intervento è localizzato a quota compresa nella fascia altimetrica fra 400 (compresi) e 700 metri s.l.m.	3
	4) L'edificio oggetto d'intervento ricade in aree diverse da quelle sopra descritte	0

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
	Totale massimo di punteggio	100

Riepilogo tabella parametro/punteggio

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	NOTE
a) Qualità complessiva dell'intervento	40 punti max	<i>si possono sommare i punteggi dei 5 criteri indicati</i>
b) Caratteristiche dell'edificio	10 punti max	
c) Natura dell'intervento	10 punti max	
d) Contesto ambientale e paesaggistico di riferimento	15 punti max	<i>si può sommare il punteggio del criterio 3 con in alternativa quello del criterio 1 o del criterio 2</i>
e) Valorizzazione di itinerari turistici	15 punti max	<i>si può sommare il punteggio del criterio 3 con in alternativa quello del criterio 1 o del criterio 2</i>
f) Visibilità dell'edificio	5 punti max	<i>si può sommare il punteggio del criterio 1 con quello del criterio 2</i>
g) Localizzazione dell'edificio	5 punti max	
Totale punteggio massimo	100 punti	

3. Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui obbligatoriamente 20 punti riferiti al parametro a) "Qualità complessiva dell'intervento".
4. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
 - a) punteggio attribuito al parametro a) "Qualità complessiva dell'intervento".
 - b) data ed orario di spedizione telematica;

Articolo 13 - Documentazione per la presentazione delle domande

I richiedenti dovranno presentare, a pena di esclusione:

Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A1 Descrizione del progetto;

Allegato A2 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario;

Allegato A3 Dichiarazione di impegno a partecipare ad eventuali incontri informativi e/o corsi di formazione/aggiornamento;

Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo.

Allegato C Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

E, inoltre:

- a) Copia della Delibera di Consiglio di recepimento nella strumentazione urbanistica (regolamento edilizio o norme di PRG) del Comune in cui è sito il bene oggetto di intervento del manuale per il recupero architettonico realizzato dal G.A.L. Borba.

- b) Titolo di possesso dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- c) Tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla legge per procedere alla realizzazione degli interventi (ad es. Soprintendenza, ASL, Provincia, Comune, ecc...).
- d) Se l'intervento è di restauro conservativo ed interessa fabbricati vincolati al parere della Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004, le imprese realizzatrici dei lavori dovranno essere accreditate nelle liste della Soprintendenza, pena da revoca del contributo.
- e) Tutta la documentazione probante richiesta a supporto dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art.13 e all'interno dei diversi Capitoli del modello di domanda (ad esempio planimetria dell'area, fotografie, ecc...), ai fini della valutazione in base ai criteri di priorità individuati nel Bando Pubblico; **in mancanza il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi;**
- f) Disegni di rilievo e di progetto esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato). La documentazione di progetto dovrà comprendere almeno:

- 1 - elaborati grafici di rilievo e di progetto quotati, in scala non inferiore a 1:50, comprendenti anche opportuni particolari costruttivi;
- 2 - estratti delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione;
- 3 - stralcio della Carta Tecnica Regionale con evidenziata la posizione dell'immobile, della borgata e con l'indicazione della quota altimetrica cui si trova;
- 4 - in caso di inclusione dell'edificio in zona di candidatura Unesco stralcio della cartografia riportata sul sito www.paesaggivitivnicoli.it (area download) con l'indicazione della posizione dell'edificio;
- 5 - stralci di mappa catastale;
- 6 - documentazione fotografica dell'immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito (ogni foto in formato UNI A4);
- 7 - in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza;
- 8 - relazioni tecniche illustrative e specialistiche;
- 9 - dichiarazioni ed elaborati progettuali previsti dal DM 37/2008, Legge 10/91 e s.m.i. (inerenti gli impianti di riscaldamento, elettrici, ...);
- 10 - dichiarazione di conformità del progetto alle prescrizioni della Legge 13/89 e s.m.i in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- 11 - Computo metrico estimativo delle opere edili previste, redatto applicando ad ogni singola voce i prezzi unitari riportati dal prezzario "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte - edizione 2011 reperibile consultando il sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/> .

Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, o per eventuali voci o opere non quantificabili in base a quest'ultimo, fornire un'analisi prezzi indicando le motivazioni della scelta. Per lavori di tipo particolare e limitata entità, laddove non sia possibile l'individuazione di voci derivate dai prezzari e risulti non agevole il ricorso ad analisi prezzi, dovranno essere prodotti tre preventivi di spesa da porre a confronto. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario indicato, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

- 12 - Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere speciali non indicate sul prezzario. Solo nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- 13 - Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui al punto precedente che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- 14 - cronoprogramma dei lavori;
- 15 - quadro economico dell'intervento;

- 16 - piano di sicurezza e coordinamento (qualora necessario) ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- g) Eventuali pareri preventivi sull'autorizzabilità dell'intervento rilasciati dalle autorità comunali e dagli altri uffici competenti. Per i Comuni, parere dell'Ufficio tecnico e di altri settori comunali o uffici competenti.
- h) Dichiarazione di inesistenza, sull'area e sull'immobile interessato, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica ovvero i necessari nulla-osta;
- i) nel caso in cui l'intervento rientri nei casi di Denuncia Inizio Attività di cui all' art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta dalla Legge 122/2010), eventuali pareri preventivi sull'autorizzabilità dell'intervento rilasciati dalle autorità comunali e dagli altri uffici competenti e dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ai sensi dell' art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Per i Comuni, parere dell'Ufficio tecnico e di altri settori comunali o uffici competenti.
- j) Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento;
- k) Dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del legale rappresentante di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
- l) Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- dichiarazione di inizio attività (DIA) o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA/SCIA.
- Per i Comuni, i documenti sopra riportati sono sostituiti da deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'iniziativa e del progetto.
- m) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore;
- n) ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (facoltativa).

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Il G.A.L. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

II PARTE - PROCEDURE

Art i col o 14 - Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

1. Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle

- imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.
2. Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.
 3. La presentazione di una domanda di aiuto, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese, sia per le imprese che per gli Enti o i privati che intendano inoltrare una domanda di aiuto.
 4. Pertanto tutti coloro che intendono partecipare al presente Bando e presentare domande, dichiarazioni o denunce relative all'erogazione di aiuti cofinanziati da Unione Europea e Regione Piemonte in materia di agricoltura e sviluppo rurale devono quindi iscriversi all'Anagrafe agricola unica piemontese, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.
 5. In base a quanto stabilito dalle "Linee guida per la gestione dell'anagrafe unica del Piemonte" (D.G.R. Regione Piemonte n. 46-639 del 1/8/2005) e dalla determina regionale "Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Anagrafe agricola unica del Piemonte: istruzioni operative per l'iscrizione, le variazioni e la cessazione delle posizioni anagrafiche" (D.D. Direzione agricoltura n. 915 del 31/10/2008), occorre distinguere i procedimenti e i soggetti coinvolti per l'iscrizione all'Anagrafe e le successive costituzione e gestione del fascicolo aziendale, a seconda che l'istanza sia stata presentata da un'azienda agricola o da un soggetto di diverso tipo.
 6. I soggetti diversi dalle imprese agricole dovranno iscriversi all'anagrafe, senza costituzione del fascicolo aziendale, presso l'amministrazione regionale con la seguente modalità:
 - a) il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm ,

 e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino
(fax 011/4325651).

b) Presentazione delle domande di aiuto

7. Le domande di aiuto che perverranno oltre i limiti prescritti oppure prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta saranno respinte.
8. Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi telematico appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure:
 - b) in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale SistemaPiemonte alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it> (cliccare il link: agricoltura – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, previa registrazione al portale stesso).
9. I soggetti diversi dalle imprese agricole, iscritti all'anagrafe e interessati all'ottenimento dei contributi previsti, devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale SistemaPiemonte, esclusivamente secondo la modalità "in proprio" di cui al precedente *punto b)10b*.
10. La registrazione al portale SistemaPiemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

11. La procedura di registrazione attribuisce al richiedente un identificativo utente e una password.
12. La compilazione della domanda on line deve rispettare i termini di presentazione di cui al *successivo art. 16*.
13. Al termine della procedura on line (effettuata tramite CAA o in proprio) sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto; tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di **domanda dovrà essere trasmesso per l'istruttoria al:**

G.A.L. BORBA
Via Roma 109, 15010 Ponzone (AI)
entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico

14. La domanda in forma cartacea, completa degli allegati richiesti da bando, potrà essere consegnata a mano o tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane; farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale). Sulla busta dovrà essere indicata in modo ben visibile, la dicitura:
- 15.

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
“Recupero degli elementi architettonici tradizionali e delle iconografie
della religiosità del GAL Borba”

oltre all'indicazione della Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale

16. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
17. Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti, casi per i quali il GAL non assume nessuna responsabilità.
18. Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
19. La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa; l'elenco della documentazione da allegare è contenuto *all'articolo 14* .
20. La presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti interessati non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.
21. Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.
22. I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità del richiedente.
23. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il soggetto richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

24. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il richiedente e la sede dell'intervento.
25. La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 15 - Termini di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.
2. Il termine ultimo per l'invio telematico è fissato entro il 30/06/2013 (indicativamente 4 mesi dalla pubblicazione);
3. Il termine ultimo per l'invio cartaceo del Modulo di domanda, dei documenti e degli allegati previsti dal Bando è fissato entro il 03/07/2013 (tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico); tale invio è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della domanda.
4. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 16 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 17 - Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo, al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - a) presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - b) presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - c) presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - d) presenza del CUAA (codice fiscale).
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza indicata nella comunicazione di richiesta:

in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame del GAL della documentazione integrativa presentata in tempo utile dal beneficiario. Qualora il soggetto richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art.19.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del GAL <http://www.galborba.it>

Art i col o 18 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL. Il termine per l'istruttoria è di 60 gg.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a) le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
 - b) le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art.13.
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
5. Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di chiedere documentazione integrativa fissando i tempi per la consegna.
6. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
7. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio , sarà utilizzato il criterio di cui all'art.13 comma 4.
8. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.
9. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
 - comunicare l'accettazione del contributo entro 30 gg dal ricevimento dell'ammissione;
 - trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

10. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 28 (Disposizioni relative alle modalità di pagamento e annullamento delle fatture).
11. Le domande giudicate ammissibili e inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, potranno eventualmente essere ammesse a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
12. In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà del Consiglio di Amministrazione del GAL procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.
13. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art.11.

Art i col o 19 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Art i col o 20 - Ricorribilità dei provvedimenti

1. L'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il foro del Tribunale di Acqui Terme di competenza del G.A.L. Borba.

Art i col o 21 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il G.A.L. Borba, per la Regione Piemonte e per tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Art i col o 22 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Art i col o 23 - Inizio decorrenza e limiti degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti, avviati dopo la data di presentazione della domanda telematica, qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione dell'eventuale sopralluogo istruttorio presso il richiedente o la sede dell'intervento risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda telematica, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.
5. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere iniziati entro il 30 giorni dalla comunicazione formale al Gal di accettazione del contributo e ultimati entro il 31/12/2013, prorogabile in caso di interventi particolarmente complessi, su richiesta motivata del richiedente da inviare al GAL entro e non oltre il termine di cui all'art.29 per la valutazione da parte della Commissione Istruttoria e la decisione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 25 - Vincoli destinazione d'uso e durata

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di almeno 10 anni trattandosi di caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari.
2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo come sopra definito, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

Articolo 26 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione dei beni - restituzione e recupero agevolazioni

1. Ai GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:
 - a) diversa destinazione / uso o alienazione dei beni nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore);
 - b) mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - c) perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti.

2. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 27 - Varianti e adattamenti tecnico-economici

A - Varianti

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda e successivamente approvate dal GAL.
2. Eventuali varianti dovranno:
 - a) essere obbligatoriamente sottoposte al GAL e da questo esplicitamente autorizzate;
 - b) essere non sostanziali;
 - c) rispettare le finalità dell'intervento e non modificarne le caratteristiche rispetto ai criteri di valutazione previsti all'art.13 del Bando;
 - d) rispettare tutta la disciplina di cui alla Misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - e) rispettare i tempi di realizzazione fissati;
3. La domanda di variante dovrà essere presentata in via telematica su Sistema Piemonte e cartacea al GAL nei tre giorni successivi, accompagnata da una relazione giustificativa e illustrativa della variazione e da opportuna documentazione progettuale (elaborati grafici, computo metrico, preventivi, quadro di raffronto e relazione tecnico economica, ecc ...) ai fini della preventiva istruttoria della Commissione di Valutazione e della successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.
4. La richiesta di variante dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 40 giorni prima della scadenza per la realizzazione degli interventi di cui all'art.25; in ogni caso rimangono fermi i tempi di realizzazione di cui all'art.25.
5. La variante eventualmente autorizzata dal GAL non può, comunque, comportare un aumento del contributo concesso.
6. La mancata autorizzazione, da parte del GAL, alla variante determina l'impossibilità, per il beneficiario, di procedere alla variazione, pena la revoca del contributo.

B - Adattamenti tecnico-economici

7. I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
8. L'adattamento tecnico-economico deve:
 - a) rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - b) rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - c) confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - d) confermare la redditività degli investimenti.
 - e) non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché del punteggio di merito;
 - f) rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa; tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
9. Si precisa che **non è prevista la presentazione per via telematica delle domande di adattamento tecnico-economico**, il progetto e i relativi interventi resteranno come sono stati approvati dal GAL; Il beneficiario potrà presentare al GAL, **entro e non oltre** 40 giorni prima della scadenza per la

realizzazione degli interventi di cui all'art.24 **domanda cartacea di adattamento tecnico-economico**. (redatta sul modello scaricabile dal sito www.galborba.it cui seguirà una valutazione da parte del GAL con successiva comunicazione dell'esito al beneficiario).

10. La domanda di adattamento tecnico-economico, sottoscritta dal beneficiario:
 - a) dovrà contenere una esauriente descrizione delle modifiche che si intendono apportare agli investimenti,
 - b) dovrà contenere la dichiarazione in merito al rispetto delle condizioni di cui all'art.29 B) comma 8 del Bando,
 - c) dovrà essere accompagnata, per ogni investimento variato o aggiunto, dalla stessa documentazione richiesta in fase 2 (ad esempio elaborati grafici, computo metrico, n. 3 preventivi di n. 3 fornitori diversi con relativo Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, ecc ...).
11. Dal punto di vista dei beneficiari ciò non appare un aggravio del procedimento, quanto piuttosto una forma di tutela dei medesimi, al fine di evitare il mancato riconoscimento, in fase di collaudo, di spese già sostenute.
12. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese tecniche.
13. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.
14. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno o responsabilità da parte del GAL sull'esito dell'adeguamento.

Articolo 28 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:
 - a) Mandato di pagamento quietanzato dell'ente con apposizione di timbro e firma del tesoriere dell'Istituto di credito erogante.
 - b) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):
il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.
3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione - indicazione sintetica della fornitura effettuata - riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

Articolo 29 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il richiedente o la sede dell'intervento, qualora ciò si renda utile, a discrezione del GAL, per una maggiore comprensione dell'intervento stesso.
2. La totalità delle domande di aiuto e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi, compresa la visita in situ.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
4. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria sede e ai luoghi interessati dall'investimento; egli inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.
5. Il GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, si riserva, in qualsiasi momento di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.
6. Il GAL si riserva di disporre la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel pieno rispetto delle modalità stabilite e non sia stato rispettato il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art.27 del presente bando.

Articolo 30 - Obblighi dei destinatari ultimi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d'uso e di destinazione degli immobili recuperati con gli interventi finanziati per un periodo di anni dieci a partire dalla data del collaudo finale dell'intervento.
2. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a realizzare l'intervento secondo le indicazioni delle Guide di cui all'art.3 comma 4,5 e 6.
3. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione del recupero, autorizzando il GAL a pubblicizzare l'intervento mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini e altra documentazione relativa all'intervento e l'apposizione sull'immobile recuperato o sulle sue pertinenze di un elemento di riconoscibilità dell'intervento (targa o altro elemento analogo secondo le indicazioni del GAL stesso). Tale elemento dovrà rimanere esposto almeno per il periodo di vincolo d'uso e di destinazione.
4. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.
5. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 31 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potrà essere erogato il saldo nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari, alla domanda di pagamento informatica e cartacea di saldo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - domanda di pagamento di saldo;

- Stato finale dei lavori eseguiti, certificato di ultimazione lavori, relazione sul conto finale ed altra eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici servizi e forniture;
- certificato di regolare esecuzione munito del relativo atto di approvazione per gli enti pubblici;
- attestato di conformità relativo alle forniture di beni e servizi attivati nell'ambito della tipologia d'intervento A4 a firma del responsabile del procedimento;
- dichiarazione del beneficiario attestante:
 - l'elenco delle fatture e la loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato, per gli interventi e prodotti realizzati, altre sovvenzioni Comunitarie, Nazionali o Regionali;
- copia conforme delle fatture e della documentazione contabile comprovanti la spesa sostenuta, unitamente agli atti del responsabile del procedimento con i quali si dispone il pagamento delle fatture stesse; in particolare il beneficiario dovrà presentare unitamente alla copia conforme delle fatture, i relativi mandati di pagamento quietanzati dell'ente con apposizione di timbro e firma del tesoriere dell'Istituto di credito erogante. In alternativa al mandato quietanzato il beneficiario potrà inviare una o più liberatoria/e del/dei fornitore/i redatta utilizzando il modello allegato al Manuale procedurale della Misura **323.3c** predisposto da ARPEA (<http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>) relativa/e alle fatture e pagamenti effettuati;
 - dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione d'uso;
 - fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modificazioni).

Articolo 32 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
 - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 - Responsabile del procedimento (RAF)

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL è responsabile del procedimento e dell'istruttoria delle domande di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi ai referenti del GAL reperibili presso la sede del GAL in Via Roma n.109 – Ponzone, telefono 0144-376007 E-mail:info@galborba.it.

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico, il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati

così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il G.A.L. Borba si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. *"Le vie del bene-essere"* del G.A.L. Borba , il cui testo è pubblicato sul sito internet www.galborba.it
4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente Bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il Foro di Acqui Terme.

Articolo 36 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico è pubblicato sul sito internet del GAL www.galborba.it ed è trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
 - a) i 39 Comuni del GAL,
 - b) la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo.
2. Di tale pubblicazione verrà mandato comunicato stampa ai giornali locali e alle Organizzazioni di Categoria.

Ponzone, _____

**Il Presidente del GAL
Gianmarco BISIO**